



Allegato "A" al verbale del Consiglio Direttivo del 18/06/2024

Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Danza Toscana

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede – In data 14/09/2010 si è costituita con sede in Pistoia, via Castel dei Guidi n. 34, l'Associazione Sportiva Dilettantistica PROGETTO DANZA TOSCANA" d'ora innanzi per brevità anche "l'Associazione".

Art. 2 - Scopi, Finalità, Durata –

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fine di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

L'Associazione ha per scopo, in conformità al D.lgs. 36/2021:

a) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo e didattico di attività sportive motorie quali la ginnastica e discipline similari con principale impegno rivolto verso la danza sportiva e non, sia a livello dilettantistico, amatoriale, promozionale che agonistico ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b. , e più in generale delle discipline sportive riconosciute e/o considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina

Attività disciplinate e organizzate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o organizzazioni varie, cui questa Associazione intende affiliarsi

b) l'acquisizione, gestione, locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive che il Consiglio Direttivo intende sviluppare;

c) l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva, promozionale, scolastica e non, nonché l'attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale ivi compresa, se del caso,

- la gestione di un posto di ristoro;
- la vendita di articoli, abbigliamento e attrezzature sportive;
- lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo
- le attività di sponsorizzazione;
- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva.

d) L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

-operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale; nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Organizzazioni varie alle quali l'Associazione aderirà per singola disciplina senza per questo andare in contrasto della legislazione vigente;

-compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopradette finalità;

- richiedere la personalità giuridica con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in _____ Pistoia _____.





-affiliarsi alla Federazione Italiana Danza Sportiva, il cui statuto ed i regolamenti si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dalla Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal proprio Statuto.

L'Associazione, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati e si conforma al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.lgs., L'Associazione si obbliga a adottare le disposizioni emanate dagli Organismi affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs 39/21. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Art. 3 - Organi Sociali –

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Gli Associati –

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei requisiti più avanti specificati e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art.5.

Gli associati hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso di attrezzature sociali. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali. Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali, nonché per la partecipazione a specifiche attività dell'associazione, quali a titolo meramente esemplificativo: corsi collettivi, incontri di formazione ed aggiornamento, lezioni private e congressi.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) Ordinari - b) Tecnici

Sono Associati Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'Associazione. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono Associati Tecnici coloro che per conto dell'associazione svolgono attività di istruzione nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'associazione stessa. I soci tecnici hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle Attività svolte dall'Associazione. Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Gli associati dovranno prestare particolarmente attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'Associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali.

Le quote associative non sono trasmissibili, rivalutabili, né restituibili agli associati. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, che a partire dai 14 anni dovrà manifestare il proprio consenso, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 5 - Ammissione degli associati -

Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve:

a) presentare la domanda di ammissione, eventualmente controfirmata da un genitore o chi ne fa le veci se minore; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'Associazione provvederà al rimborso della quota associativa entro 30 giorni.

b) pagare la quota di associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo il quale potrà prevedere una quota ridotta per periodi inferiori all'anno, senza ledere i diritti dell'Associato.

L'Associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento sociale, nonché gli atti normativi e regolamentari nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Organizzazioni varie alle quali l'Associazione aderirà per singola disciplina.

L'adesione all'Associazione è annuale, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Associato e provvedimenti disciplinari -

La qualifica di associato si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata;

c) per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla relativa qualifica. L'associato radiato può presentare domanda di riammissione alla società solo dopo cinque anni dalla radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti degli associati radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolite o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione. A carico degli associati il Consiglio Direttivo può inoltre adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) l'ammonizione; b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato.

In via cautelare, in attesa di convocazione del Consiglio Direttivo, con il voto a maggioranza di soli tre consiglieri, potrà essere adottato il provvedimento disciplinare della sospensione della frequenza alla sede ed alle attività sociali di uno o più associati, per un periodo massimo di giorni 15. Il provvedimento assunto deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento sanzionatorio cautelare.

Art. 7 - L'Assemblea -

L'Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è sovrana ed è il massimo Organo Deliberativo dell'Associazione.

La convocazione della Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante affissione della comunicazione presso la sede della Associazione, mediante posta elettronica e/o altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo che consenta a tutti i Soci di essere raggiunti.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'ordine del giorno dei lavori.

Ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria degli Associati.

La convocazione di Assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta dalla metà più uno degli associati aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta

L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- 1) Rendiconto economico-finanziario.
- 2) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti (se previsto), del Collegio dei Proviviri (se previsto).
- 3) Su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- a) Proposte di modifica al presente Statuto e del Regolamento, se presente;
 - b) Proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del Patrimonio;
 - c) Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservatogli dalla legge o dal presente statuto.
- Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione con diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. È ammesso il voto per delega, ma ciascun associato potrà rappresentare solo un altro associato.

Salvo quanto previsto dal presente statuto in caso di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio associativo, l'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione che chiama un socio a fungere da Segretario. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 8 – Audio/video Assemblee

- 1) È possibile tenere le riunioni delle Assemblee con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- 2) In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.
- 3) È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbano essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario;
 - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento, la possibilità di visionare i documenti da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere e ricevere e visionare i documenti;
 - vengano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio collegati o audio/video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti possono affluire;

In presenza dei suddetti presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario onde consentire la stesura del verbale.
- 4) In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio/video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi

coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi suddetti. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9 - Consiglio Direttivo -

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'associazione. I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente - che assume la legale rappresentanza dell'associazione - e un Vicepresidente. Possono inoltre nominare un Segretario, anche al di fuori del loro ambito e affidare compiti specifici ad uno o più Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare consiglieri eletti dall'Assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni. Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo. Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì da remoto ai sensi dell'Art. 8.

Art. 10 - Elezione del Consiglio Direttivo -

L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo avviene nel corso dell'Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Il Rendiconto economico /finanziario dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'Assemblea dal Consiglio uscente mentre, l'eventuale rendiconto economico/finanziario di previsione sarà elaborato dal nuovo Consiglio Direttivo, con la collaborazione dei Consiglieri uscenti.

Art. 11 - Attività e poteri del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi anche quando ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori se nominato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dalla Assemblea nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento della Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare. Spettano inoltre al Consiglio Direttivo la determinazione delle quote associative annuali nonché la redazione del rendiconto economico-finanziario sia preventivo che consuntivo da sottoporre alla Assemblea dei Soci.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) determinare le tariffe per la frequenza ai corsi offerti agli Associati;
- d) curare gli affari di ordine amministrativo;
- e) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente;
- f) approvare i contratti dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché autorizzare la prestazione di eventuali volontari;
- g) approvare il programma sportivo dell'Associazione e nominarne i direttori sportivi;
- h) deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- i) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;

- j) individuare e attivarsi per l'utilizzo di sedi diverse dalla sede sociale ove organizzare attività rivolte ai soci;
- k) stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico;
- l) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- m) curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- n) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'art.33 comma 6 del D.lgs. 36/2021.

Art. 12 - Il Presidente – Vicepresidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni.

Art. 13 – Obblighi di comunicazione –

1. La nomina dei titolari degli Organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni della variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'Ente Sportivo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 Gennaio dell'anno successivo alla variazione ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

Art. 14 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni –

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché di garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'Art.33, comma 6, del D.lgs. 36/2021
2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al comma precedente, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della Associazione
3. In ogni caso la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai commi precedenti è effettuata entro e non oltre il 1° luglio 2024.

Art.15 – Lavoratori e volontari –

- 1- I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'Art.25, D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti del lavoro nell'impresa.
- 2- Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 3 v35 del D.lgs., 36/2021.
- 3- Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.lgs. 36/2021.
- 4- L'associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 36/2021.
- 5- Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art.409, comma 1, n.3 Codice civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art.2, comma 1, D. Lgs.81/2015.
- 6- Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo dal beneficiario.

- 7- Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e al traposto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia e con i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 8- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva, salvo successivi interventi normativi.
- 9- E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso terzi, i volontari, in capo all'ente che si avvale del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art.16 – I Tesserati –

- 1- I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a) Atleti;
 - b) Dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - c) Giudici / arbitri;
 - d) Dirigenti;
 - e) Tecnici, istruttori;
 - f) Altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata.
- 2- L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello Sport praticato, con le stesse modalità previste per i Soci.
- 3- I Tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui L'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
- 4- Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- 5- Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto Dal titolo III n – capo I – Artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021.

Art. 17 - Entrate - Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi versati per i corsi offerti ai propri associati;
- c) contributi dello Stato, di enti pubblici e privati;
- d) donazioni e/o atti di liberalità e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) locazione di beni immobili e mobili di proprietà, in locazione, comodato e/o a disposizione dell'associazione stessa;
- g) da ogni altra entrata atta ad incrementare l'attivo nel rispetto delle norme vigenti in materia di associazioni sportive.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel caso in cui l'Associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione -

- 1- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 7 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
- 2- La richiesta avente ad oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno i 3 / 4 dei soci con diritto di voto dell'assemblea straordinaria con esclusione delle deleghe.
- 3- Il Patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.7.1, lettera H) del D.lgs. 36/2021.

Art. 19 - Esercizio sociale -

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale deve essere presentato a cura del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo per l'approvazione.

Art. 20 - Vincolo di Giustizia -

L'Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari nel rispetto delle norme dettate dalle singole Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Organizzazioni varie alle quali l'Associazione aderirà per singola disciplina.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 21 - Completezza dello statuto -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private non riconosciute, nonché le norme statutarie e regolamentari nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Organizzazioni varie alle quali l'Associazione aderirà per singola disciplina le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

Il presente statuto, redatto dall'Assemblea costituente, come disposto dall'atto costitutivo, è composto da n. 16 sedici articoli, dattiloscritti su 5 pagine, viene approvato all'unanimità.

Il Presidente
(Sacconi Fabio)



Il Segretario
(Materassi Federico)

